



Comune di Gargnano - Provincia di Brescia

Servizio Polizia Locale

Via del Ruc n. 2/f – C.A.P. 25084 – Cod. fisc. 00553860172 – Partita I.V.A. 00570180984

Tel.. 0365.71237 – Fax 0365.791842

mail: polizialocale@comune.gargnano.bs.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 26.11.2025)

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

DECRETO LEGISLATIVO 21.03.1998, n. 114;

LEGGE REGIONALE 21.03.2000, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 03.04.2002;

LEGGE REGIONALE n.27 del 21.03.2002;

LEGGE REGIONALE n.6 del 02/02/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

DOCUMENTO UNITARIO delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex articolo 70, comma 5, del D. Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche;

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.4054 DEL 14/12/2020 RECANTE: Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della DGR 6 luglio 2020, n. 3338 e della DGR 13 giugno 2016, n. 5296

INDICE:

TITOLO I

DELLE DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 – Definizioni

ARTICOLO 2 – Ambito di applicazione

TITOLO II

DEL MERCATO

ARTICOLO 3 – Luogo di svolgimento ed articolazione merceologica del mercato

ARTICOLO 4 – Orario di svolgimento del mercato.

ARTICOLO 5 – Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita

ARTICOLO 6 – Divieti

ARTICOLO 7 – Regolazione della circolazione veicolare e pedonale

ARTICOLO 8 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica

ARTICOLO 9 – Ristrutturazione e trasferimento del mercato

ARTICOLO 10 – Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi - spunta

ARTICOLO 11 – Presenze e assenze sul mercato

ARTICOLO 12 – Posteggi e concessioni

ARTICOLO 13 – Scambio di posteggio

ARTICOLO 14 – Subingresso

ARTICOLO 15 – Canone per la concessione di posteggi

ARTICOLO 16 – Decadenza

ARTICOLO 17 – Mercati straordinari

ARTICOLO 18 – Vigilanza del mercato

ARTICOLO 19 – Posteggi produttori agricoli

TITOLO III

DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ARTICOLO 20 – Autorizzazione per l'esercizio dell'attività

ARTICOLO 21 – Limitazioni

ARTICOLO 22 – Orari

TITOLO IV

DELLE FIERE

ARTICOLO 23 – Determinazione delle aree e denominazione delle fiere

ARTICOLO 24 – Orario di svolgimento delle fiere

ARTICOLO 25 – Concessione del posteggio

TITOLO V

DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26 – Norme igienico sanitarie

ARTICOLO 27 – Canone Unico per il commercio su aree pubbliche e Tari

ARTICOLO 28 – Pubblicità dei prezzi

ARTICOLO 29 – Consultazione delle parti sociali

ARTICOLO 30 – Sanzioni e provvedimenti disciplinari

ARTICOLO 31 – Rinvio alle disposizioni di legge

ARTICOLO 32 – Abrogazione

ALLEGATI:

- Planimetria mercato Gargnano
- Planimetria mercato Bogliaco
- Planimetria fiera

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione munito della necessaria attrezzatura, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- per presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- per anzianità di posteggio in un mercato o in una fiera: l'anzianità di titolarità di posteggio ricavata dalla data del titolo autorizzativo originario;
- per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- per posteggi fuori dalle aree mercatali: il posteggio o gruppo di posteggi situati in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricadono in un'area mercatale;
- per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva;
- per migliorie: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o di ottenerne l'ampliamento;
- per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- per settore merceologico: quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori merceologici;
- per tipologia merceologica del posteggio: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare;
- per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione del posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, il posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- per imprenditori agricoli: i soggetti come definiti dall'art. 2135 del Codice civile iscritti al Registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 19 dicembre 1993 n. 580;
- per legge regionale: la Legge regionale 02 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- per documento unitario: documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex articolo 70, comma 5, del D.Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche;

- per Scia: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i;
- per autorizzazione stagionale: l'autorizzazione concessa per una durata non superiore a 180 giorni nell'arco di 12 mesi;
- per attrezzature: i banchi, i trespoli, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- per recidiva: aver commesso la stessa violazione per due volte nell'arco dei successivi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;
- per fiera: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità caratterizzata dalla presenza di soli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su area pubblica e che si svolge solo in occasione di particolari festività o ricorrenze.

ARTICOLO 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

Il presente regolamento non si applica:

- a) alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina;
- b) alle attività di somministrazione alimenti e bevande disciplinate dal Titolo II, capo III della predetta legge regionale;
- c) alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del D.lgs 114/98.
- d) alle attività di vendita o somministrazione che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica si applica la regolamentazione prevista per la manifestazione stessa.

I titolari delle attività dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla normativa relativa al commercio su aree pubbliche.

Per le manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi del Titolo IV del testo unico sopracitato si applica la regolamentazione particolare per queste previste.

TITOLO II

MERCATO

ARTICOLO 3. LUOGO DI SVOLGIMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DEL MERCATO

1. A Gargnano il mercato si svolge con cadenza quindicinale nella giornata di mercoledì nella Piazza Feltrinelli e sul L.go Zanardelli, nell'area definita dalla planimetria allegata.
2. L'area complessiva del mercato di 1.235 mq (di cui 716 mq occupati dai banchi) così come definito dalla planimetria allegata, è strutturata in totali 18 posteggi così suddivisi:
 - n. 1 posteggio riservato a produttori agricoli;
 - n. 11 posteggi riservati a generi non alimentari:
 - n. 5 abbigliamento;
 - n. 6 altre tipologie;
 - n. 6 posteggi riservati al settore alimentare
3. A Bogliaco il mercato si svolge con cadenza quindicinale nella giornata di mercoledì in Piazza Nazario Sauro, nell'area definita dalla planimetria allegata.
4. L'area complessiva del mercato di 1.700 mq così come definito dalla planimetria allegata, è in totali 18 posteggi così suddivisi:
 - n. 1 posteggio riservato a produttori agricoli;
 - n. 11 posteggi riservati a generi non alimentari:
 - n. 5 abbigliamento;
 - n. 6 altre tipologie;
 - n. 6 posteggi riservati al settore alimentare

ARTICOLO 4. ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. L'occupazione dell'area mercatale ha inizio dalle ore 07:00 e termina alle ore 13:00. L'accesso al mercato è consentito dalle ore 07:00 e sino le ore 08:00. Gli operatori che raggiungeranno l'area mercatale dopo tale orario (ore 08:00) non potranno occupare il loro posteggio. Per i titolari di posteggi situati in posizioni difficoltose da raggiungere, gli stessi operatori del mercato devono garantire il passaggio dei mezzi fino alle ore 07:15.
2. Le operazioni di spunta si svolgono con le modalità indicate nel successivo art.10.
3. L'orario di vendita è articolato dalle ore 08:00 alle ore 13:00.
4. Alle ore 14:00 l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.
5. Qualora la giornata di mercato cada in una festività infrasettimanale verrà normalmente svolto, con eccezione di Natale, Capodanno e Pasqua. Per tali ultimi casi il Sindaco o suo delegato, effettuate le consultazioni previste dall'art.29 potrà anticipare la data di svolgimento del mercato, art.17 del presente regolamento.
6. Il titolare, per quanto riguarda la pulizia del posteggio, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, inoltre deve consegnare in busta chiusa od in scatoloni ogni rifiuto.

ARTICOLO 5. MODALITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

1. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri ambulanti, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale.
2. E' obbligatorio mantenere l'automezzo, attrezzato o meno, all'interno del posteggio oggetto di concessione; solo eventuali automezzi supplementari potranno essere parcheggiati altrove.
3. Ogni operatore dovrà assicurare che il banco e le attrezzature di vendita siano sempre in condizioni di ordine, decoro e pulizia. L'inosservanza a questa prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria da 150,00 € a 450,00 €, alla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un (1) giorno due (2) in caso di recidiva.
4. Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002. Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce. Eventuali esposizioni fissate alle tende non devono impedire la visibilità dei banchi attigui. L'inosservanza a queste prescrizioni è punita, quando la legge non stabilisca altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.
5. Il titolare di due posteggi attigui può utilizzarli con un unico banco di vendita a meno che non esista un passaggio per il transito di veicoli e di pedoni previsto dalla planimetria dell'area mercatale, nel rispetto delle destinazioni merceologiche dei posteggi. L'inosservanza a tale prescrizione è punita ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
6. I concessionari dei posteggi dovranno raccogliere i rifiuti prodotti in appositi sacchi o contenitori, evitando di accatastarli al suolo, così da accelerare e agevolare le operazioni di pulizia dell'area da parte del personale addetto; la raccolta dovrà esser effettuata in modo differenziato. L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

ARTICOLO 6. DIVIETI

E' inoltre vietato:

1. l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi sonori, fatta eccezione per i venditori di dischi o CD che potranno farli ascoltare, purché a volume moderato;
2. sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci;
3. tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio ai sensi del vigente codice della strada;
4. collegarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione e di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
5. piantare chiodi, affiggere o danneggiare e manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi, e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;
6. accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo indecoroso o da costituire pericolo per l'incolumità delle persone; lasciare animali liberi; accendere fuochi e utilizzare fiamme libere;
7. vendere generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
8. vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;
9. detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
10. vendere animali vivi di qualsiasi specie.

ARTICOLO 7. REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. L'area mercatale è interdetta alla circolazione veicolare, con divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli nei giorni e negli orari di mercato.
L'area, con eccezione per i mezzi degli operatori e per quelli di soccorso, è accessibile solo ai pedoni.
Per garantire la sicurezza, l'igiene e l'incolumità pubbliche, nell'area del mercato la circolazione dei cani è consentita soltanto se al guinzaglio.

ARTICOLO 8. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

1. Gli operatori, durante lo svolgimento dell'attività di vendita dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. Non occupare una superficie maggiore di quella autorizzata, né occupare con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale.
 - b. Mantenere libero da ingombri e attrezzature il passaggio tra un banco e l'altro che deve essere almeno di metri 1,00.
Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore ai 2,20 metri.
 - c. Occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per i quali può allontanarsi dal mercato anche prima della fine dello stesso.
In ogni altro caso l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti.
 - d. Lasciare libero il suolo da mezzi, immondizie e residui dell'attività commerciale non oltre 1 ora dal termine del mercato (ore 13:00).
 - e. Esibire i documenti autorizzativi/abilitatori, rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi.
Mantenere una decorosa efficienza dei banchi di vendita ed utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati.
 - f. E' vietato l'utilizzo, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo alla popolazione residente nell'area circostante nella quale è esercitata l'attività commerciale su area pubblica ed agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
 - g. Gli operatori alimentaristi dovranno inoltre osservare le seguenti ulteriori disposizioni:

- i. I prodotti alimentari sfusi devono essere adeguatamente protetti dalla polvere e da possibili contaminazioni.
 - ii. La somministrazione di prodotti alimentari e di bevande è consentita solo agli operatori in possesso dei requisiti prescritti dalla legge regionale, annotati sul titolo autorizzativo, e delle attrezzature necessarie per consentire il consumo diretto sul posto; la somministrazione di bevande deve comunque avvenire in contenitori a perdere.
 - iii. Nelle aree sprovviste di acqua corrente dovrà essere tenuta a disposizione una o più taniche di acqua potabile, per il lavaggio delle mani, convogliando le acque di scarico nella pubblica fognatura.
 - iv. Nel caso di utilizzo di olio e altre sostanze oleose, si dovrà aver cura di proteggere adeguatamente la pavimentazione stradale.
In caso contrario l'operatore risponderà dei danni conseguenti.
Lo smaltimento dell'olio esausto dovrà avvenire secondo le normative in vigore.
 - v. I titolari di veicoli attrezzati con impianto di cottura a gas anche non inserito stabilmente sugli stessi, sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 3794 del 12 marzo 2014.
L'inosservanza agli obblighi previsti dai commi 1,2,3,4,5, è punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente.
- i. E' vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di subingresso. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.
- Qualora venga accertata la cessione totale o parziale di un posteggio in forma abusiva:
- il titolare dello stesso è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 114/98, cui consegue la sanzione accessoria della decadenza dalla titolarità del posteggio.
 - l'operatore che occupa il posteggio o parte di esso, seppur in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata da altro Comune, soggiace alla sanzione pecuniaria prevista e punita dall'art. 27 c. 5 della legge regionale in relazione all'art. 21 c. 11 della legge regionale da 1.500,00 € a 10.000,00 € e alla confisca delle merci e delle attrezzature in quanto privo di autorizzazione valida ad esercitare l'attività con dette modalità.
2. Il mercato potrà essere sgombrato nel caso in cui la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine ne ravvisino la necessità in base ad esigenze di sicurezza, ordine pubblico o pubblica incolumità.
- In questo caso gli operatori allontanati non verranno considerati assenti.

ARTICOLO 9. RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

La soppressione e il trasferimento del mercato, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento del giorno di svolgimento del mercato, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Lo spostamento temporaneo della data ed il trasferimento temporaneo sono disposti dal Sindaco. Nei casi d'urgenza (ad esempio la rottura di sottoservizi ecc.) lo spostamento di data o il trasferimento potranno essere disposti dal Responsabile del Settore competente.

Il trasferimento e lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altro giorno sono disposti per motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari.

In caso di sospensione del mercato, o della sua temporanea dislocazione in altra sede, la riassegnazione dei posteggi verrà definita con un piano specifico, previa consultazione delle associazioni di categoria.

In caso di sospensione, il mercato può essere recuperato o prolungato in altra data, previa consultazione delle associazioni di categoria.

Qualora si proceda allo spostamento, anche parziale, del mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione coinvolti dallo spostamento, avviene osservando i criteri di cui al documento unitario.

L'operatore che non osserva i provvedimenti di trasferimento di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 114/98.

Modalità di riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

- Anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- Anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- Anzianità di iscrizione al Registro imprese;
- Dimensione e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alla merceologia, alimentare e non alimentare o al tipo di attrezzatura di vendita.

ARTICOLO 10. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI - SPUNTA

1. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari vengono assegnati entro le ore 8:00 per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione.
2. La spunta si svolge nell'area del mercato entro le ore 8:00.
3. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene seguendo l'ordine della graduatoria derivata dal registro delle presenze collegata ad una unica autorizzazione, determinata dalle volte in cui l'operatore si è presentato, prescindendo dal fatto che abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purché la mancata effettiva partecipazione non dipende da sua rinuncia.
4. A parità di presenze si terrà conto della maggior anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente con riferimento alla data di inizio attività di commercio su aree pubbliche.

In caso di subingresso l'acquirente può far valere il numero di presenze maturate dal cedente ma con l'anzianità di iscrizione del cedente stesso.

Per coloro che esercitano l'attività in forma pro-tempore (affitto di azienda) si terrà conto dell'iscrizione al Registro delle Imprese dell'effettivo titolare dell'autorizzazione, se ancora iscritto.

Quanto sopra dovrà essere comprovato, all'atto della spunta, da parte dell'operatore stesso.

5. L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria può ottenere una sola assegnazione di posteggio, di sua scelta, temporaneamente vacante fra quelle disponibili.
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
7. Il titolare di uno o più posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
8. Le presenze sono rilevate sul mercato dagli agenti di Polizia Locale, che provvedono altresì ad aggiornare la graduatoria.

Per poter partecipare alle operazioni di spunta è necessario inoltrare domanda al Comune di Gargnano dal 31 ottobre e fino al 31 dicembre per la costituzione della graduatoria a partire dal 1° gennaio, allegando la copia dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica.

La presentazione della domanda dopo tale termine comporta l'iscrizione alla graduatoria per l'anno successivo.

Per la presentazione della domanda l'operatore dovrà indicare le generalità, i dati della ditta o società, gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio, gli estremi ed il tipo di autorizzazione posseduta ed ogni altro dato utile all'assegnazione del posteggio, come misure dell'automezzo e tipo di patente posseduta.

Per aver diritto all'assegnazione del posteggio libero, l'operatore che si presenta per la spunta dovrà esibire in originale la propria autorizzazione al commercio su aree pubbliche, la Carta di Esercizio con fotografia ed un documento d'identità.

Al fine di favorire la partecipazione più ampia possibile alla spunta e dare a più aziende la possibilità di occupare i posteggi rimasti liberi per assenza dei titolari di concessione, ogni ditta o società avrà diritto di aver assegnato un solo posto, ancorché sia in possesso di più autorizzazioni al commercio su aree pubbliche.

In conseguenza di quanto stabilito al punto precedente, ogni azienda potrà essere presente con una sola posizione nella graduatoria di spunta.

L'operatore iscritto nella graduatoria di anzianità di spunta, che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi, perde ogni diritto e viene d'ufficio cancellato dalla graduatoria stessa.

L'operatore spuntista è tenuto al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico come da tariffe, anche forfettarie, stabilite dall'Amministrazione Comunale al momento dell'assegnazione del posteggio. Il mancato pagamento comporta la cancellazione dalla graduatoria.

ARTICOLO 11. PRESENZE E ASSENZE SUL MERCATO

1. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato presso lo stesso prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia.
2. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (o del legale rappresentante nel caso di società). Qualora questi soggetti non possano essere presenti, è ammessa la sostituzione da parte di un collaboratore o di un dipendente in ogni caso in possesso dell'autorizzazione amministrativa in originale.
3. Trascorso l'orario del precedente articolo, l'incaricato del mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.
Conclusa la giornata di mercato, l'incaricato procederà altresì alla redazione del "VERBALE GIORNALIERO DI MERCATO", avendo cura di evidenziare in particolare:
 - le assenze dei titolari di posteggio;
 - le presenze dei partecipanti alla spunta ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità, distinguendo tra presenti a cui è stato assegnato un posteggio e presenti ai quali non è stato assegnato alcun posteggio;
 - ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione

ARTICOLO 12. POSTEGGI E CONCESSIONI

1. La dimensione dei singoli posteggi non potrà essere aumentata salvo i casi di effettiva e comprovata necessità attinenti esclusivamente alle caratteristiche dell'automezzo ove lo stesso sia struttura di vendita.
L'aumento delle dimensioni del posteggio dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Gargnano. A tal fine il titolare del posteggio dovrà presentare domanda scritta al Comune di Gargnano il quale rilascerà la relativa concessione una volta acquisito il parere favorevole della Polizia Locale.
2. L'ampliamento del posteggio non deve compromettere la sicurezza all'interno del mercato e comunque deve essere mantenuto uno spazio minimo di metri 1,00 tra i posteggi.
3. La concessione del posteggio nell'area di mercato o isolato avviene tramite procedura di evidenza pubblica ed è effettuata a favore dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del Dlgs 114/98 o agli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti richiesti per la vendita su area pubblica dei propri prodotti, secondo la graduatoria predisposta dallo Sportello Unico con le modalità previste dalla normativa Regionale in materia e dal Documento Unitario.
4. L'espletamento dell'intera procedura avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale nonché da quanto previsto nel documento unitario.
5. La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve essere conforme alle modalità previste dal bando comunale pubblicato all'albo pretorio.
6. Il bando verrà pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande.
Copia dello stesso verrà trasmessa alle Associazioni di categoria per finalità di pubblicità notizia.
7. La durata della concessione dei posteggi per le aree mercatali, per le fiere e per i posteggi fuori dalle aree mercatali (singoli e raggruppati) è di dodici anni, secondo quanto previsto dal documento unitario.
8. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della Legge Regionale.

9. Ad un medesimo soggetto giuridico non possono essere assegnati nell'area mercatale un numero di posteggi superiore a 2 (mercato con 18 posteggi) come indicato al punto 7 del documento unitario.

ARTICOLO 13. SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso scritto del Comune di Gargnano.
2. Le richieste devono essere presentate da entrambi gli operatori interessati; dalle domande deve risultare l'accordo tra le parti, la rinuncia al posteggio in precedenza assegnato e l'indicazione del nuovo posteggio.
3. Il Comune di Gargnano, di concerto con la Polizia Locale, verificate le necessarie compatibilità, provvede al rilascio dei nuovi titoli concessori in sostituzione di quelli rinunciati.
4. L'operatore che, anche a seguito della sostituzione delle attrezzature di vendita con altre di maggior ingombro, intenda ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, deve farne preventiva richiesta scritta al Comune. In caso di accoglimento verranno modificate le dimensioni del posteggio, adeguando la relativa concessione ed il relativo canone.
Nel caso di autoveicoli attrezzati come punti vendita se l'ampliamento non risulta possibile, si verificherà la possibilità di concedere, in alternativa, il trasferimento in altro posteggio di idonee dimensioni eventualmente vacante nell'ambito dello stesso settore merceologico.

ARTICOLO 14. SUBINGRESSO

Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.

Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto ad avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, nel rispetto anche di quanto previsto dai successivi commi.

L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio).

Il subingresso deve essere comunicato con SCIA, che deve essere inoltrata prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro 4 mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa.

Il titolo originario dovrà essere restituito al Comune.

Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda può essere effettuato solo per la tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari.

Nei posteggi per i quali non sono state predeterminate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda deve essere effettuato nell'ambito dello stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare).

Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi dalla data dell'atto, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta re-intestazione entro un 1 anno dalla morte del precedente titolare.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante perde il diritto di esercitare attività e l'autorizzazione decade.

L'avente ed il dante causa sono responsabili in solido per il pagamento del canone di occupazione relativo all'anno in corso.

ARTICOLO 15. CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI

1. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche calcolato sulla base delle tariffe vigenti, da versare di volta in volta al riscotitore presso l'area mercatale per l'attività di spuntista, ed, una volta all'anno per i concessionari pluriennali.
2. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali.

ARTICOLO 16. DECADENZA

1. La concessione di posteggio decade per il mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi di calendario oppure, in caso di assenze non consecutive, a 18 giornate di mercato, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.
4. La concessione può essere sospesa o revocata in caso di ritardato o mancato pagamento del canone di occupazione, come meglio specificato al precedente art. 15.
5. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di interesse pubblico. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio, che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.
6. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio viene revocata quando:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della predetta legge;
 - c) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un 1 anno non viene presentata SCIA da parte degli eredi.
7. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio comporta la decadenza di diritto della concessione.

ARTICOLO 17. MERCATI STRAORDINARI

L'effettuazione di mercati straordinari deve essere intesa come semplice ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana e non comporta il rilascio di autorizzazioni temporanee.

L'effettuazione di mercati straordinari è attuata dal Sindaco o suo delegato previo il parere obbligatorio delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

I mercati non si svolgono nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, ma per tali periodi può essere prevista un'edizione aggiuntiva di un mercato, che si svolgerà in giorni diversi rispetto alla cadenza normalmente prevista.

Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Amministrazione Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, stabilisce l'eventuale svolgimento del mercato che cada in una giornata festiva e in occasione di manifestazioni istituzionali. L'Amministrazione Comunale stabilisce inoltre, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'effettuazione di mercati straordinari ed il prolungamento degli orari dei mercati ai sensi della vigente normativa.

Nel mercato straordinario è consentita la presenza di operatori commerciali normalmente titolari di posteggio, senza ulteriore riassegnazione dei posteggi e sarà effettuato previa autorizzazione

dell'Amministrazione comunale ed a condizione che sia garantita la presenza di almeno il 60% degli operatori.

ARTICOLO 18. VIGILANZA DEL MERCATO

1. La vigilanza del mercato è affidata alla Polizia Locale, alla quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa e di Igiene, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

In particolare la Polizia Locale dovrà:

- a. rilevare le assenze dei titolari dei posteggi e comunicarle al competente ufficio comunale;
- b. assegnare i posteggi liberi agli spuntisti in possesso di regolare autorizzazione.

ARTICOLO 19. POSTEGGI PRODUTTORI AGRICOLI

All'interno del mercato, ai produttori agricoli o allevatori muniti di regolare autorizzazione di cui alla legge 59/63, sono riservati numero un (1) posteggio dato in concessione per il periodo stagionale relativo alle produzioni coltivate e massimo per 6 mesi non più di due volte l'anno.

Tra una concessione e l'altra deve essere trascorso almeno 1 mese, nel caso non vi siano altre domande.

In presenza di più domande relative allo stesso periodo, verrà data priorità alla vendita di prodotti tipici locali.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria agli operatori su area pubblica che concorrono alle operazioni di spunta.

I posteggi vengono assegnati agli imprenditori agricoli con le procedure di evidenza pubblica stabilite nell'art. 12 del presente Regolamento.

TITOLO III **COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

ARTICOLO 20. AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo o dalla Legge Regionale.
2. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi.
3. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro, previste dalla vigente normativa in materia.
6. L'operatore deve iniziare l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
7. L'autorizzazione viene revocata quando:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di 1 anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi, in caso di comprovata necessità;
- c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge Regionale ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della Legge Regionale ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della predetta legge;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro 1 anno non viene presentata SCIA da parte degli eredi.

ARTICOLO 21. LIMITAZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.
2. Il Sindaco/Dirigente Responsabile, con apposita e motivata ordinanza, individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.
3. E' fatto divieto di posizionare le merce sul terreno o su banchi di terra in ottemperanza alle vigenti norme igienico sanitarie.
4. Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate:
 - a) al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque non possono prolungarsi oltre 1 ora;
 - b) all'obbligo di spostarsi di almeno 200 metri dalla precedente sosta;
 - c) all'obbligo di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante;
 - d) al divieto di tornare nel medesimo posto nell'arco della stessa giornata;
5. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti ad una distanza di 500 metri dall'area mercatale o dalla fiera.

ARTICOLO 22. ORARI

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di operare l'attività di vendita va dalle ore 07:00 alle ore 22:00.

Resta fermo l'obbligo del rispetto degli orari riguardante il commercio fisso.

TITOLO IV

FIERE

ARTICOLO 23. DETERMINAZIONE DELLE AREE E DENOMINAZIONE DELLE FIERE

1. L'area destinata allo svolgimento delle fiere è individuata a Gargnano nelle seguenti zone:
 - Piazza Feltrinelli;
 - L.go Zanardelli;
 - Via XXIV Maggio;
 - Piazza V.Veneto;
2. Il numero complessivo dei posteggi a disposizione è 24, come definiti nella planimetria allegata, visionabile sul sito del Comune di Gargnano.
3. Le fiere in svolgimento attualmente nel Comune di Gargnano durante l'anno solare sono:
 - domenica successiva alla Pasqua: Fiera dell'Ottava di Pasqua;
 - 25 luglio: Fiera di S. Giacomo;
 - 11 novembre: Fiera di S. Martino;

ARTICOLO 24. ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE

1. L'accesso all'area della fiera è consentito per gli operatori assegnatari dalle ore 07:00 alle ore 08:00 e per gli operatori non assegnatari dalle ore 08:00 alle ore 08:30.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in occasione delle fiere ha luogo a partire dalle ore 08:30 e non può proseguire oltre le ore 22:00.

ARTICOLO 25. CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Le disposizioni e limitazioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto nei commi successivi.
2. Ai fini del rilascio della concessione dodecennale, il Responsabile del settore S.U.A.P. provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano telematicamente al Comune e nel rispetto di quanto previsto dal bando stesso la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.
3. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) di non possedere più di una concessione di posteggi per ciascun settore merceologico nelle fiere fino a 100 posteggi e più di due concessioni di posteggi per ciascun settore merceologico nelle fiere oltre i 100 posteggi;
 - d) la denominazione della fiera, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
 - e) il settore o i settori merceologici, l'eventuale tipologia merceologica.
4. Nella formulazione della graduatoria il Responsabile del settore S.U.A.P., si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
 - maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
 - ulteriori criteri suppletivi stabiliti dai comuni in subordine a quelli sopra indicati.A parità dei predetti titoli la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.
5. Il Responsabile del settore S.U.A.P. pubblicherà la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopraindicati. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi con le medesime modalità previste per la domanda di assegnazione del posteggio entro 15 giorni dalla loro pubblicazione.
Su predetta istanza il Responsabile del settore S.U.A.P. si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
6. La concessione del posteggio è rilasciata in applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.
La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni della fiera.
7. I posteggi che risultano non assegnati o non occupati dall'assegnatario alle ore 8:00 del giorno della fiera vengono assegnati secondo l'ordine di graduatoria agli operatori presenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26. NORME IGIENICO SANITARIE

Le aree mercatali, gli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, i negozi mobili, i banchi temporanei dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministero della Salute del 03.04.2002, oltre che alle norme dettate dai Regolamenti Locali di Igiene.

ARTICOLO 27. CANONE UNICO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E TARI

1. Il Canone Unico per il commercio su aree pubbliche deve essere corrisposta al Comune con le modalità e le scadenze prescritte dagli appositi Regolamenti.
2. E' fatto divieto di occupazione del suolo pubblico nell'area mercatale per attività diversa da quella di vendita autorizzata ai titolari di posteggio ed agli spuntisti (esempio divieto di occupazione suolo per propaganda politica, pubblicità di vario genere, artisti di strada ecc...).

ARTICOLO 28. PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
Qualora siano esposti insieme prodotti identici e/o diversi dello stesso valore, è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dal comma precedente.

ARTICOLO 29. CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

1. Il Comune di Gargnano ha popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, pertanto ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. n. 6/2010 e successive modifiche, non viene istituita la "Commissione Consultiva per il Commercio su aree pubbliche".
2. Il Comune, pertanto, dovrà sentire obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche in merito a quanto previsto dall'art.19 comma 2 della L.R. n. 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni, più precisamente per:
 - a) la programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari, ecc.);
 - b) la definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) l'istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) la definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione suolo pubblico;
 - e) la predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

ARTICOLO 30. SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale 6/2010, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/1981.
2. Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva (cioè qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione), il Responsabile di Servizio può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni del Sindaco riguardanti:
 - richiamo con diffida;
 - sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.
3. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un quarto della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
4. Per gravi motivi o per ragioni di sicurezza urbana, la Polizia Locale può disporre l'allontanamento del concessionario, anche con ordine espresso in forma verbale.
Qualora l'ordine disposto da operatore della Polizia Locale venga disatteso, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista D.Lgs. 114/98.

ARTICOLO 31. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE


Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di Legge vigenti in materia.

ARTICOLO 32. ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche ad eccezione di quelle riguardanti i produttori agricoli.

GARGNANO - PLANIMETRIA AREA MERCATO





LEGENDA:

 PLATEATICO AMO BISTRO'

 9 POSTEGGI ATTUALI

 9 POSTEGGI IN PROPOSTA DA AGGIUNGERE

PER UN TOTALE EVENTUALMENTE DI 18 POSTEGGI COME A GARGNANO

GARGNANO - PLANIMETRIA AREA FIERE

